



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE TERAMO

**Programma triennale per la
prevenzione della corruzione
2026 - 2028**

Sommario

1. Il principio di prevenzione della corruzione.	3
2. Organizzazione e funzioni di ATER Teramo.	4
2.1 Contesto di riferimento esterno	5
2.2 Contesto di riferimento interno	8
2.2 Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione.	10
3. L'interpretazione dei dati del contesto ai fini della rilevazione del rischio corruttivo e dell'adozione delle misure di prevenzione.	11
4. Gestione del rischio corruzione. Individuazione, analisi, stima e trattamento dei rischi.	11
5. Mappatura delle aree di rischio e dei processi e gestione del rischio corruzione	12
6. Monitoraggio	14
7. Riesame periodico del PTPC	14
8. Consultazioni e comunicazioni	14
9. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione	15
10. Nomina del RASA: responsabile aggiornamento della stazione appaltante.	16
11. Misure per la prevenzione della corruzione.	16
o) Nelle gare per l'affidamento dei contratti pubblici nell'ambito dei fondi del PNRR – obbligo di chiedere agli operatori economici partecipanti la dichiarazione sul titolare effettivo e assenza di conflitto di interessi	24
Programma triennale della trasparenza e l'integrità	39
15 Principio della Trasparenza	39
16 Organizzazione e funzione di ATER Teramo	39
17 Obiettivi strategici della trasparenza	40
18 La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023	40
19 Attuazione del programma	41
20 Accesso civico	41
21 Posta elettronica certificata	42
22 Sistema disciplinare	42
23 Entrata in vigore del Programma	42
24 Pubblicazione del Programma - Adeguamento	42

1. Il principio di prevenzione della corruzione.

Nel novembre 2012, con la legge n. 190, per la prima volta è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione in attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi internazionali.

È stata creata un'autorità nazionale anticorruzione che approva il piano nazionale anticorruzione e ne verifica l'attuazione. Ogni amministrazione pubblica è tenuta ad effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e mettere in atto i conseguenti interventi organizzativi di prevenzione.

Il primo Piano Nazionale anticorruzione è stato approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 72/2013 dell'11 settembre 2013.

Il concetto di corruzione preso a riferimento dal PNA ha un'accezione più ampia di quella descritta dagli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale, nonché dalle altre fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione previste nel titolo II, capo I, del codice penale, prendendo in considerazione *“anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”*.

Nell'aggiornamento 2015 al PNA, approvato con determina n. 12 del 28/10/2015, l'ANAC ha ribadito che per corruzione debba intendersi *“... la maladministration, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”*.

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione comprende inoltre:

- il d.lgs. n. 235/2012, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche eletive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 62 della l. n. 190/2012;
- il d.lgs. n. 33/2013, sul riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016), in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. 190/2012;
- il d.lgs. n. 39/2013, con le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, in attuazione dei commi 49 e 50, art. 1 della l. n. 190/2012;

- il Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con il dPR n. 62/2013, in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, come sostituito dalla l. n. 190/12.

Gli obiettivi strategici definiti con il PNA sono:

- **ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;**
- **aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;**
- **creare un contesto sfavorevole alla corruzione.**

I destinatari del sistema di norme per la prevenzione della corruzione sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, nonché gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle controllate ai sensi dell'art. 2359 cc. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono: le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Le pubbliche amministrazioni devono adottare i piani triennali di prevenzione della corruzione (PTCP) devono altresì nominare un responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (i due ruoli sono stati unificati con il d.lgs. 97/2016).

Per la predisposizione del presente documento si è tenuto conto dei PNA approvati da ANAC.

2. Organizzazione e funzioni di ATER Teramo.

ATER Teramo è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di proprio statuto approvato dal Consiglio della regione Abruzzo, giusto art. 3 della legge regionale n. 44 del 21 luglio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

L'ente ha sede legale a Teramo in via Roma 49 ed ha come ambito territoriale di competenza tutti i comuni della provincia di Teramo.

All'ATER Teramo è attribuita principalmente la funzione di gestire il patrimonio immobiliare in dotazione.

Per statuto, ATER Teramo deve operare all'interno del mercato edilizio al fine di creare condizioni più favorevoli, specie alle categorie socialmente ed economicamente disagiate, per l'accesso al diritto alla casa. Senza intento speculativo, utilizzando risorse proprie, acquista sul libero mercato terreni urbanizzati o da urbanizzare ed edifici residenziali, realizza alloggi allo scopo di locarli o venderli a canoni o prezzi economicamente concorrenziali in modo da esercitare un effetto calmieratore e perequativo del mercato edilizio.

La sua attività è sottoposta al controllo della regione Abruzzo che ne nomina gli organi amministrativi, detta gli indirizzi di azione, approva i bilanci di previsione e di esercizio.

Il principale riferimento normativo è la **legge regionale 44/99**: norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica. La **legge regionale 96/1996** disciplina l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la determinazione dei relativi canoni di locazione.

L'ente è tenuto a rispettare il testo unico sugli appalti, **d.lgs. 50/2016**, per la scelta dei contrenti ed il **d.lgs. 165/2001**, per la gestione del personale.

Attualmente l'ente gestisce 2752 alloggi pubblici, di cui 2411 di proprietà.

I terremoti che hanno colpito il territorio teramano, del 6 aprile 2009, 2016 e gennaio 2017 hanno condizionato molto le vicende dell'ente il cui patrimonio è stato falcidiato. Gli alloggi danneggiati

ammontano a 631, la maggior parte dei quali, 518, con esiti di danno classificato B e 113 con esito E.

Il sisma ha sconvolto l'organizzazione di vita di un'intera comunità. L'ente si è adoperato nell'immediatezza della tragedia per trovare alloggi alternativi alle persone sfollate e sta lavorando per la ricostruzione. ATER Teramo collabora attivamente con l'Ufficio Speciale della Ricostruzione (USR) che ha sede presso gli uffici del Genio civile di Teramo ed è retto da un Commissario della ricostruzione.

2.1 Contesto di riferimento esterno

L'Indice di Percezione della Corruzione, elaborato annualmente da Transparency International, classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad un pubblico di esperti. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

L'edizione 2024 dell'Indice di Percezione della Corruzione attribuisce il punteggio di 54 per l'Italia (meno 2 rispetto al 2023) e colloca il Paese al 52° posto nella classifica globale dei 180 Stati oggetto della misurazione (perdendo 10 posizioni in un anno). La media europea è di 64/100.

Le questioni che continuano ad incidere negativamente sulla capacità del nostro sistema di prevenzione della corruzione nel settore pubblico vanno dalle carenze normative che regolano il tema del conflitto di interessi nei rapporti tra pubblico e privato, alla mancanza di una disciplina in materia di lobbying, fino alla recente sospensione del registro dei titolari effettivi che potrebbe limitare gli sforzi dell'antiriciclaggio.

Il 9 dicembre 2024, in occasione della Giornata Internazionale contro la Corruzione, un sondaggio condotto da Libera **in collaborazione con Demos** rivela dati preoccupanti sulla percezione della corruzione in Italia. Secondo i risultati, **la maggioranza dei cittadini non ritiene che il fenomeno sia diminuito** rispetto agli anni di Tangentopoli, anzi, molti sostengono che la situazione sia addirittura peggiorata.

Il 56% degli intervistati afferma che la corruzione non si è ridimensionata rispetto al periodo di Tangentopoli, mentre il **31% ritiene che essa sia addirittura aumentata**. Solo il 10% pensa che la corruzione sia diminuita. Questo scenario dipinge un quadro di stagnazione, se non di regressione, in termini di lotta contro la corruzione, lasciando emergere un forte senso di frustrazione tra i cittadini.

LA DIFFUSIONE DELLA CORRUZIONE IN DIVERSI AMBITI SECONDO LEI LA CORRUZIONE...

(valori %)

è molto diffusa

riguarda casi isolati

non è presente

non sa/
non risponde

DS2053

...negli appalti per grandi opere (costruzione di autostrade, ponti, linee ferroviarie, ecc.)



...nella politica a livello nazionale



...nei concorsi pubblici e nella gestione delle carriere




...nei contatti con la burocrazia, per ottenere servizi in settore come sanità, università...



...nella politica a livello locale



...nei piccoli appalti, dove c'è un livello inferiore di controllo



...nei controlli di polizie e nel sistema giudiziario



Fonte: sondaggio PRIN PNRR 2022 - P2022YRFWS SOMMOSSA – Ottobre 2024 (base: 1001 casi)

La corruzione, infatti, viene percepita come un fenomeno ampiamente diffuso in vari settori, a partire dai **grandi appalti pubblici**, dove quasi **8 intervistati su 10 ritengono che il fenomeno sia molto radicato**. Un altro ambito in cui la corruzione appare "quasi una necessità" per due terzi degli intervistati è quello dei **concorsi pubblici e della gestione delle carriere**.

La politica nazionale non è immune da questa percezione, con il **72%** degli intervistati che considera la corruzione molto diffusa in questo settore. La sanità e l'istruzione universitaria non sono esenti: il **66%** degli italiani ritiene che la corruzione sia un fenomeno utile per ottenere servizi in questi ambiti, alimentando il **clima di sfiducia e disillusione verso le istituzioni**.

“Secondo i cittadini intervistati - commenta **Libera** - la corruzione sta diventando sempre più una componente ‘normale’ del mondo politico ed economico, che condiziona la vita quotidiana pubblica e privata.” La normalizzazione della corruzione, infatti, rischia di indurre la società a considerarla inevitabile, quasi come una componente strutturale della vita pubblica. Questa rassegnazione pervade la sfera privata e pubblica, portando a pensare che fenomeni come la corruzione e le mafie siano endemici, quando in realtà non lo sono affatto. Essi prosperano sull’indifferenza, sull’omissione e sulla complicità di una parte della società.

Nel nuovo rapporto dell’ISTAT del 6 giugno 2024 su “La corruzione in Italia” per il periodo di riferimento 2022-2023 emerge “una diminuzione dal 2,7% al 1,3% delle richieste ricevute dalle famiglie nel triennio precedente l’intervista rispetto all’edizione del 2015-2016; i cali più consistenti riguardano i settori lavoro, uffici pubblici, sanità e giustizia.

Nel corso della loro vita si stima che il 5,4% delle famiglie abbia ricevuto richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di agevolazioni, beni o servizi; le richieste più frequenti al Centro (6,8%), meno nelle Isole (3,6%).

Diminuisce anche la quota di chi conosce persone che hanno avuto esperienze di corruzione: dal 13,1% (2015-2016) all’8,3% (2022-2023).

Nella sua relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, il Presidente della Corte dei Conti della regione Abruzzo Bruno Tridico ha preliminarmente stigmatizzato il tentativo del legislatore di limitare i confini della responsabilità erariale per le gravi ripercussioni che potrebbero avere sull’esercizio dei poteri pubblici. Il 27/12/2025 il Parlamento ha approvato in via definitivo la riforma che prevede un profondo stravolgimento della responsabilità erariale. I punti salienti della riforma riguardano il cosiddetto scudo erariale, la responsabilità amministrativa solo per colpa grave, introdotto per un periodo limitato ai tempi del covid ora diventato permanente. Una forte limitazione della responsabilità: i dipendenti pubblici risponderanno davanti alla Corte dei Conti solo per danni causati con dolo (volontà di arrecare danno) o per omissioni. Con l’effetto che, per le condotte attive (ovvero quando un dirigente firma un atto), la “colpa grave” non sarà più perseguitabile finanziariamente. La negligenza rimane rilevante per le omissioni. Salvi i casi di dolo e illecito arricchimento, il danno erariale addebitato al pubblico funzionario responsabile dovrà essere limitato al 30%, e per un massimo di due annualità di stipendio (o altro compenso percepito per l’attività). Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni che decorrono dalla data del fatto. Questo vale anche se il danno è stato conosciuto successivamente, salvo il caso di occultamento doloso.

“Secondo l’indicatore ITER della Banca d’Italia, nella media del primo semestre l’attività produttiva in Abruzzo è stimata in crescita di circa lo 0,6 per cento, un dato in linea con quello dell’anno precedente e con l’andamento del PIL a livello nazionale.

Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere del Mezzogiorno rilevato dall’Istat si è stabilizzato nell’anno sui livelli minimi raggiunti nel 2022 durante il picco della crisi energetica. Nel settore dell’automotive della regione è proseguito il calo della produzione di veicoli commerciali leggeri, principale prodotto del comparto. I conseguenti effetti negativi sull’export complessivo dell’Abruzzo sono stati più che compensati dalla forte crescita delle vendite all’estero di prodotti farmaceutici; positivo è stato anche il contributo fornito dal settore dei macchinari, da quello della gomma, plastica e minerali non metalliferi e dall’alimentare.

Dal sondaggio realizzato a settembre dalla Banca d’Italia presso un campione di imprese manifatturiere della regione con più di 20 addetti emerge un quadro di sostanziale stabilità del fatturato nei primi tre trimestri dell’anno, con previsioni di miglioramento formulate dalle imprese per l’ultimo trimestre e il primo del 2026. Gli investimenti delle imprese sono stati lievemente rivisti al rialzo rispetto ai programmi formulati per l’anno in corso. Il clima di incertezza geopolitica e le

tensioni sul commercio mondiale attenuano la propensione a intensificare la spesa per investimenti, prevista sostanzialmente stabile per il 2026.

Il settore delle costruzioni ha ampiamente beneficiato del forte stimolo offerto all'edilizia pubblica dalla realizzazione delle opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ha più che compensato il calo dei livelli di attività nell'edilizia privata seguito alla rimodulazione degli incentivi fiscali per la riqualificazione delle abitazioni. Nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del Centro Italia del 2016-17 sono proseguiti le attività di ricostruzione, fornendo un ulteriore stimolo ai livelli produttivi del comparto. Il miglioramento delle condizioni di finanziamento ha inciso positivamente sul mercato immobiliare, dove si è rafforzata la ripresa delle compravendite.

Nel terziario, il commercio ha fatto registrare una debole espansione, sostenuta dalla tenuta dei consumi delle famiglie. I flussi turistici sono cresciuti a un ritmo superiore rispetto all'anno precedente, sia nella componente nazionale sia in quella di provenienza estera. Segnali di tenuta dei livelli di attività sono emersi nel comparto dei trasporti.

Relativamente alle condizioni economico-finanziarie delle imprese, secondo il sondaggio, più dei tre quarti delle aziende dell'industria e dei servizi hanno previsto un risultato positivo di gestione per il 2025, una quota leggermente superiore a quella dell'anno precedente; la liquidità continua ad attestarsi su livelli storicamente elevati ed è giudicata più che sufficiente alle esigenze operative da un'ampia maggioranza delle imprese intervistate.

Nel mercato del lavoro è proseguita la fase di espansione del numero di occupati, in particolare tra i lavoratori autonomi e nel comparto delle costruzioni. La partecipazione al mercato del lavoro è ulteriormente aumentata e il tasso di disoccupazione si è ridotto. Le difficoltà in alcune realtà produttive dell'industria in senso stretto hanno determinato in regione un mercato ricorso agli strumenti di integrazione salariale.

Nel primo semestre del 2025 il buon andamento dell'occupazione ha sostenuto i redditi delle famiglie, aumentati in termini reali nonostante livelli di inflazione relativamente più elevati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Relativamente ai rapporti con gli intermediari bancari, i prestiti alle imprese della regione sono tornati a crescere, seppure in misura contenuta, riflettendo unicamente la ripresa della domanda di finanziamenti delle imprese più grandi, in un contesto di politiche di offerta sostanzialmente stabili. I prestiti alle famiglie hanno beneficiato della ripresa delle erogazioni di mutui e della prosecuzione su ritmi sostenuti dell'espansione del credito al consumo.

La qualità degli affidamenti delle banche è migliorata, in particolare per le imprese più grandi e per quelle delle costruzioni; dagli indicatori prospettici non emergerebbero segnali di peggioramento per i prossimi mesi.

I depositi bancari hanno fatto registrare un rallentamento, legato alla decelerazione dei conti correnti e al calo dei depositi a risparmio. Nel portafoglio finanziario di famiglie e imprese è ulteriormente aumentata l'incidenza della componente in titoli, a scapito di quella dei depositi” dal documento “Economie regionali” pubblicato da Banca d'Italia a novembre 2025.

2.2 Contesto di riferimento interno.

ATER Teramo è una delle cinque aziende territoriali per l'edilizia residenziale della regione Abruzzo. Scopi e funzioni sono definiti dalla legge regionale n. 44 del 21 luglio 1999 e dallo statuto. L'ente, in seguito alle modifiche apportate alla l.r. n. 44/99 dalle leggi regionali n. 27/2011 e n. 34/2016 è amministrato da un consiglio di amministrazione cui spetta di nominare il direttore che ha la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

Con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 48/2024 del 19/11/2024 è stato nominato il nuovo cda dell'ente nelle persone di: Alfredo Grotta (presidente), Francesca Persia e Camillo Graziano (componenti).

La direzione generale è stata affidata in via provvisoria a Giuseppe Sciullo nelle more del procedimento di selezione attraverso bando pubblico.

L'ente è dotato di un revisore dei conti unico e di un organismo di vigilanza 231.

La struttura organizzativa è così articolata:

-  [Direzione generale](#)
-  [Area finanziaria e gestionale](#)
-  [Area tecnica e lavori pubblici](#)

Le risorse umane di cui dispone l'organizzazione sono 11 impiegati dell'area tecnica ed amministrativa di cui tre esterne e tra queste il Direttore generale, il dott. Giuseppe Sciullo.

Per l'elaborazione del presente documento si è tenuto conto delle raccomandazioni e della metodologia indicati negli aggiornamenti del PNA.

Il Consiglio di amministrazione ha confermato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione come riportati nei paragrafi che seguono. Sono stati coinvolte le figure apicali dell'organizzazione insieme alle quali, con apposite riunioni, si è proceduto ad una analitica mappatura dei processi, non limitando l'analisi alle sole aree a rischio obbligatorie di cui all'art. 1, comma 16 della L. 190/2012.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha costituito specifico ufficio e si avvale della collaborazione diretta della dottore Barbara Di Marco con funzioni di segreteria e raccordo con le altre figure dell'ente. Preliminariamente, è stata acquisita la documentazione relativa al funzionamento dell'organizzazione: gli atti di bilancio e le relazioni di accompagnamento; la composizione e l'articolazione degli uffici; i regolamenti adottati e vigenti; gli atti della gestione.

Si sono svolte più riunioni con i singoli responsabili e collegialmente al fine di condividere il metodo ed i risultati delle rilevazioni.

In linea riassuntiva sono state identificate le seguenti parti interessate:

1) regione Abruzzo: ente di vigilanza e controllo dell'ATER Teramo, le sue prerogative sono descritte nelle leggi regionali n. 96/96 e 44/99 e nello statuto;

2) l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USRA), che è responsabile di coordinare l'attività della ricostruzione post sisma;

3) comuni della provincia di Teramo: il patrimonio immobiliare è collocato su tutti i comuni della provincia. ATER Teramo deve rivolgersi ai comuni per le autorizzazioni edilizie degli interventi da attuare sugli immobili. I comuni delegano ad ATER Teramo la gestione del proprio patrimonio immobiliare;

4) enti di controllo (polizia, NAS, Carabinieri forestali, enti giudiziari, ASL, provincia, istruttore del lavoro, Inps ed Inail, Camera di commercio): svolgono i compiti di vigilanza stabiliti dalla legge;

5) utenti: cittadini, enti pubblici e privati cui sono stati assegnati gli alloggi o gli immobili e che devono pagare all'ente il canone di locazione;

6) lavoratori dipendenti: la cui aspettativa è quella di svolgere le mansioni assegnate in ambienti di lavoro sicuri e nel rispetto di tutte le leggi applicabili, anche in materia di contrattazione generale;

7) fornitori di prodotti e servizi: i fornitori di servizi e lavori di riparazione degli impianti e ripristino (tutti i fornitori devono essere qualificati ed inseriti nell'albo dei fornitori); appaltatori di opere

pubbliche che realizzano le nuove infrastrutture idriche; gli avvocati, gli architetti, i geometri, gli ingegneri, i geologi che prestano opera professionale.

2.2 Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione.

Il nuovo Consiglio di amministrazione ha confermato gli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione riportati di seguito.

ATER Teramo, soggetto attuatore di interventi di edilizia residenziale pubblica della provincia di Teramo, è consapevole che le sue funzioni devono ispirarsi ai principi della legalità, della correttezza e della trasparenza amministrativa.

Si impegna quindi a rispettare tutte le leggi e disposizioni che dettano norme di contrasto alla corruzione intesa come *“assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari”*. *Tenendo in considerazione anche gli “atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”* (ANAC aggiornamento 2015 al PNA, approvato con determina n. 12 del 28/10/2015).

ATER Teramo adotta un programma di prevenzione della corruzione che recepisce i principi della Legge 190/2012 e dei suoi decreti attuativi, il d.lvo 231/2001, le linee guida di ANAC, nonché le regole di condotta proprie interne, già esplicitate nel Codice Etico e di comportamento, nonché le regole emanate dalla Regione Abruzzo, ente di controllo.

Il Programma di prevenzione della corruzione si ispira e recepisce le norme che regolano:

- il diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PP.AA., disciplinati dal d.lvo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.s.m.i.;
- i procedimenti di scelta del contraente, disciplinati dal d.lvo n. 36/2023;
- i procedimenti di selezione del personale, per i quali si rimanda al d.lvo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.s.m.i.

La Politica per la prevenzione della corruzione di ATER Teramo si rivolge agli amministratori, ai dipendenti e collaboratori e, in generale, a tutti gli stakeholder, con particolare riguardo ai “soci in affari” (definiti dal requisito 3.26 della norma UNI ISO 37001:2016 come qualsiasi parte esterna con cui l’organizzazione ha o progetta di stabilire una qualsivoglia forma di relazione commerciale).

ATER Teramo individua e affida al responsabile della prevenzione della corruzione, che agisce in piena autonomia e indipendenza, il ruolo chiave di coadiuvare e supportare gli uffici dell’ente nella predisposizione, aggiornamento e verifica dell’attuazione del programma di prevenzione della corruzione, definendo l’attività di formazione rivolta a tutti i soggetti che operano nell’interesse dell’azienda e ponendo in essere tutte le comunicazioni e segnalazioni previste nel programma stesso.

ATER Teramo al fine di realizzare gli obiettivi di prevenzione della corruzione dispone:

- il divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come corruzione o tentativo di corruzione, sia nell’accezione definita dal codice penale che in quella più ampia contenuta nel piano nazionale di prevenzione della corruzione dell’ANAC;

- il rigoroso rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto della corruzione;
- la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del programma di prevenzione della corruzione;
- l'agevolazione delle segnalazioni di eventi corruttivi da parte di dipendenti e portatori di interessi attraverso strumenti anche telematici che garantiscano la riservatezza del segnalante e ponendo in essere misure di tutela del segnalante da eventuali ritorsioni e discriminazioni;
- la punizione di qualsiasi comportamento non conforme alla politica per la prevenzione della corruzione, con l'applicazione del sistema sanzionatorio aziendale;
- la presenza del responsabile della prevenzione della corruzione dotato dell'autonomia, dell'indipendenza e dell'autorità di verificare la conformità dell'azione aziendale alla politica di prevenzione;
- la sensibilizzazione e la formazione alle tematiche della prevenzione del fenomeno corruttivo.

3. L'interpretazione dei dati del contesto ai fini della rilevazione del rischio corruttivo e dell'adozione delle misure di prevenzione.

Il contesto appena descritto, esterno ed interno, consente di individuare come aree di rischio da esaminare e monitorare in via prioritaria quelle relative alle opere della ricostruzione, che impegnano risorse ingenti, e alla gestione degli alloggi.

La gestione degli alloggi, pur non coinvolgendo interessi economici rilevanti come quelli della ricostruzione – in quanto i canoni locativi sono molto bassi - incide però su interessi diffusi, che riguardano alcune centinaia di utenti, e sono inoltre molto diversificati. Questo processo si compone di numerosi sottoprocessi in cui la discrezionalità del decisore interno all'ente è limitata dalla legge regionale 96/1996.

L'analisi del contesto, inoltre, ha fatto emergere una struttura organizzativa dotata di personale qualificato e motivato. Gli uffici devono utilizzare la normativa sugli appalti, di per sé complessa, ed applicarla in un settore, quella della ricostruzione, in cui si inseriscono ulteriori complessità dovute a valutazioni tecniche circa gli interventi da realizzare in un territorio altamente esposto al rischio sismico.

In questa fase non è stato mappato uno specifico processo per gli incarichi professionali – da intendersi quindi ricompresi nel processo di scelta del contraente - in quanto l'organizzazione applica il codice degli appalti ed il principio della rotazione. Tuttavia, sono state individuate nei capitoli successivi alcune misure di prevenzione specifiche.

Sulla scorta dell'analisi dei fattori descritti particolare attenzione è stata data alle misure di prevenzione di contrasto del conflitto di interessi. Si ritiene necessario il ricorso a patti di integrità con l'obiettivo di contrastare la formazione di cartelli anticoncorrenziali e sensibilizzare e responsabilizzare gli operatori economici al rispetto dei principi etici e di legalità. Infine, si punterà sulla formazione generale, partendo dai principi costituzionali richiamati dagli artt. 97 e 98 e la loro applicazione pratica, e specifica, sul conflitto di interessi, il codice degli appalti, le misure di contrasto al riciclaggio, le segnalazioni.

4. Gestione del rischio corruzione. Individuazione, analisi, stima e trattamento dei rischi

Definiti i processi a maggior rischio, si è proceduto alla loro mappatura individuando i possibili eventi corruttivi per ogni singola fase e attività del processo. Per l'individuazione dei rischi si è tenuto conto

dell’analisi del contesto svolto nei capitoli precedenti, dei numerosi incontri con il personale dell’ente, dei precedenti giudiziari, dei dati e delle informazioni acquisiti nel corso delle rilevazioni, delle indicazioni dei vari piani anticorruzione e delle linee guida emanati da ANAC.

Tutti gli eventi di rischio sono stati raccolti in un apposito registro allegato al presente programma. A seguito della mappatura dei processi sensibili e dell’individuazione dei potenziali eventi corruttivi si è proceduto all’analisi e stima del rischio.

L’analisi è consistita nella valutazione dei cosiddetti “fattori abilitanti” degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di eventi corruttivi, che sono stati descritti nel capitolo precedente.

Dall’analisi si è proceduto alla stima del livello di esposizione al rischio attraverso un approccio valutativo di tipo qualitativo: attraverso specifici indicatori si è proceduto a formulare un giudizio sintetico di rischio basso, medio o alto, supportato da dati e altre informazioni.

Schema di valutazione del livello di esposizione al rischio utilizzato

Processo	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore n	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni

La fase successiva di trattamento ha l’obiettivo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio e le priorità di trattamento, nonché progettare l’attuazione delle misure e prevedere scadenze ragionevoli per la loro attuazione. Sono inoltre descritti per ogni misura indicatori di monitoraggio, necessari per verificare l’attuazione della stessa.

Ogni processo di valutazione del rischio termina con un giudizio sintetico del rischio residuo a valle della fase di trattamento.

È stato elaborato ed allegato uno schema riepilogativo della valutazione dei rischi.

Schema del processo di gestione del rischio utilizzato

	fasi	attività
Valutazione del rischio	Mappatura del processo	Identificazione del processo
		Rappresentazione del processo per fasi e attività e responsabilità
	Individuazione dei rischi	Elencazione dei rischi per ogni singola fase/attività
	Analisi	Analisi dei fattori abilitanti del rischio
		Stima del rischio
	Trattamento	Individuazione delle misure
		Programmazione delle misure
		Individuazione dei responsabili delle misure
		Individuazione degli indicatori di monitoraggio
	Analisi	Stima del rischio residuo

5. Mappatura delle aree di rischio e dei processi e gestione del rischio corruzione

Arearie di rischio individuate:

- 1) Gestione degli alloggi
- 2) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;

- 3) Assunzione e gestione del personale;
- 4) Gestione del bilancio.

Aree di rischio e processi

Area di rischio	Processo
Area di rischio 1 Gestione degli alloggi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ampliamento stabile del nucleo familiare 2) Subentro nell'assegnazione di alloggio 3) Cambio di alloggio 4) Disdetta contratto di locazione e restituzione depositi cauzionali 5) Autorizzazione ad eseguire lavori all'interno dell'alloggio o sul fabbricato condominiale 6) Assegnazione alloggi E.R.P. 7) Ospitalità temporanea 8) Decadenza dell'assegnazione dell'alloggio 9) Rimborso crediti 10) Occupazioni abusive 11) Occupazioni irregolari e sanatoria 12) Morosità 13) Rateizzazioni canoni non pagati 14) Rilevazione biennale dei redditi e aggiornamento canone 15) Revisione canone di locazione 16) Rideterminazione retroattiva del canone 17) Costituzione del condominio 18) Manutenzione alloggi 19) Approvazione piani di cessione degli alloggi 20) Vendita dell'alloggio
Area di rischio 2	<ol style="list-style-type: none"> 1) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
Area di rischio 3	<ol style="list-style-type: none"> 1) Assunzione e gestione del personale

Area di rischio 4	1) Gestione del bilancio
-------------------	--------------------------

Si rinvia agli allegati in cui sono illustrate le successive attività di analisi del rischio dei processi sopra specificati per ogni singola area di rischio.

6. Monitoraggio

Al fine di verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e la loro adeguatezza sarà eseguito un monitoraggio periodico da parte del RPC in cui si terrà conto delle risultanze dell’analisi e della ponderazione dei rischi illustrate nei capitoli precedenti. Prioritari saranno, quindi, i controlli sui processi a maggior rischio.

Le verifiche di monitoraggio avranno ad oggetto la veridicità delle informazioni rese dai responsabili dell’attuazione delle misure. Durante gli audit di verifica saranno utilizzati gli indicatori descritti per ogni processo. Il RPC potrà inoltre accedere e richiedere documenti, atti e informazioni sui processi. Il monitoraggio riguarderà tutte le misure previste nel presente programma.

Il RPC potrà ricorrere, ove necessario, al campionamento delle misure da monitorare dando sempre priorità ai processi a rischio più elevato e quelli per i quali sono pervenute segnalazioni.

Tutti i dipendenti di ATER Teramo devono fornire la massima collaborazione ed il supporto richiesto al RPC. La violazione del dovere di collaborazione è fonte di responsabilità disciplinare.

Programma del monitoraggio nell’anno 2026

processo	I audit	II audit
Scelta del contraente	Giugno 2026	
Gestione degli alloggi		Ottobre 2026
Assunzione e gestione del personale		Ottobre 2026
Gestione del bilancio	Giugno 2026	

L’attività di monitoraggio sarà documentata ed archiviata sia in forma cartacea che digitale.

7. Riesame periodico del PTPC

Il processo di gestione del rischio corruzione descritto nel presente documento sarà sottoposto a riesame annuale. Attraverso il confronto con tutti i responsabili sarà verificata la funzionalità del sistema e recepiti i correttivi da apportare per la redazione del PTPC per il triennio successivo.

Il riesame si svolgerà a fine estate 2026 e dovrà coinvolgere anche tutte le figure di valutazione e vigilanza aziendali: organismo di vigilanza 231, revisore unico, DPO, RSPP, ecc.

I verbali di riesame saranno documentati e archiviati sia in forma cartacea che documentale.

8. Consultazioni e comunicazioni

La gestione del rischio corruzione presuppone una corretta attività di comunicazione tra tutti gli attori coinvolti nei processi aziendali e il RPC, nonché un confronto sempre aperto con gli utenti, i cittadini e le istituzioni.

Il RPC dovrà mantenere rapporti comunicativi costanti con il RPC della Regione Abruzzo, ente di controllo, e partecipare ai momenti di confronto che saranno richiesti. Nonché con gli RPC dei comuni della provincia in cui sono collocati gli alloggi gestiti dall'ente.

L'attività di comunicazione e consultazione sarà adeguatamente raccolta ed archiviata e costituisce una fonte essenziale per realizzare il principio della “responsabilità diffusa” per la costruzione e l'aggiornamento del programma di gestione del rischio corruzione.

9. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno di ATER Teramo sono state attribuite dal cda con delibera n. 5 del 9/12/2024 per un anno all'avv. Loreto Ruscio, figura esterna all'amministrazione, in quanto soggetto già individuato con procedura ad evidenza pubblica dalla precedente amministrazione e confermato alla luce del fatto che l'ente è dotato solo di 10 impiegati, la funzione di Direttore generale è stata assegnata a figura esterna.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) propone all'organo amministrativo il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) definisce e propone la formazione specifica per la prevenzione della corruzione, diretta al personale, agli iscritti ed agli organi di governo e controllo;
- c) verifica l'attuazione del Piano ed il suo aggiornamento;
- d) verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
- e) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconfondibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- f) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'azienda e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- g) segnala all'amministratore fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- h) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- i) presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;
- h) presenta all'organo amministrativo la relazione annuale;
- i) riferisce all'organo amministrativo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- l) gestisce il portale delle segnalazioni.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, ai dipendenti, ai collaboratori, ai componenti degli organi di indirizzo politico relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

I dipendenti e i membri dell'organo di indirizzo politico partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse. La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

10. Nomina del RASA: responsabile aggiornamento della stazione appaltante.

Presso l'ANAC è istituita l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Ogni stazione appaltante deve indicare il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati. Il soggetto preposto all'interno di ATER Teramo è Milva Partiti.

11. Misure per la prevenzione della corruzione.

a. Principi generali di comportamento

I procedimenti di assunzione del personale devono rispettare i principi di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001.

I procedimenti relativi agli acquisti di forniture e gli acquisti di beni e servizi devono svolgersi nel rispetto del d.lgs. 50/2016 (testo unico dei contratti pubblici).

Pertanto, i membri dell'organizzazione, i collaboratori esterni e chiunque altro si trovi a dover gestire processi riguardanti le aree di rischio sopra indicate, dovranno attenersi alle norme del codice di comportamento e, in particolare, è fatto loro divieto di:

- 1. violare le leggi dello Stato e i regolamenti interni che disciplinano l'assunzione di personale e l'affidamento di lavori, servizi e forniture;**
- 2. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'ente e degli iscritti;**
- 3. utilizzare a fini personali le funzioni loro attribuite e comunque porre in essere atti che possano pregiudicare l'integrità e l'onorabilità di ATER Teramo.**

b. Misure di prevenzione per gli incarichi.

Al fine del conferimento di cariche, incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, si osservano le disposizioni di cui al D. Lgs. dell'8 aprile 2013 n. 39, recante "Disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190".

Al riguardo, l'organizzazione dovrà raccogliere autocertificazioni volte ad escludere le condizioni ostative al conferimento e alla permanenza nell'incarico. Il Responsabile dell'Ufficio legale, di concerto con gli Organismi di Controllo, procede alle verifiche delle dichiarazioni rese con ogni mezzo e comunque mediante anche l'esame della dichiarazione dei redditi degli interessati (ove dovute).

L'ente – con riguardo al conferimento di incarico dirigenziale – provvede a richiedere che i soggetti interessati rendano:

- all'atto dell'accettazione dell'incarico, la dichiarazione in autocertificazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità. Tale adempimento è richiesto prima del provvedimento definitivo di conferimento da parte dell'organo di indirizzo che intende assegnare l'incarico;
- annualmente, la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità sopravvenute.

Con la delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, recante le “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”, è stato comunque chiarito che la dichiarazione di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, rilasciata da colui al quale l’incarico è conferito, non esonera chi ha conferito l’incarico dal dovere di accertare i requisiti necessari alla nomina, con conseguente necessità che tali dichiarazioni individuino l’esatta elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché le eventuali condanne da questo subite. In questo modo, mediante un controllo incrociato tra le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità e la fedele elencazione degli incarichi, l’accertamento sarà più facilmente realizzabile.

I consulenti esterni devono essere individuati sulla scorta delle effettive esigenze e in base alle competenze e professionalità richieste dal caso, comprovate con l’acquisizione del curriculum del soggetto individuato. In caso di affidamenti diretti dovrà sempre essere rispettato il principio della rotazione.

L’organizzazione pubblicizza sul proprio sito internet l’incarico affidato specificando i dati del consulente, il suo curriculum, il compenso convenuto, la durata e la procedura utilizzata per il conferimento.

L’incarico deve essere formalizzato per iscritto, indicando esattamente l’oggetto della prestazione professionale, la scadenza.

Il contratto deve prevedere inoltre la clausola in cui il professionista dichiara:

- di conoscere il sistema della prevenzione della corruzione ed il codice di comportamento adottato dall’ente e in particolare i suoi principi cui va ispirato l’adempimento del contratto, nonché di conoscere il codice etico ed il modello organizzativo 231 adottato dall’ente;
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dal d.lvo 39/2013;
- di essere consapevole che la violazione delle norme del sistema di prevenzione della corruzione e del MOG 231 costituisce inadempimento contrattuale, e, nelle ipotesi più gravi, causa di risoluzione del rapporto e risarcimento del danno.

L’incaricato dovrà inoltre dichiarare di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e di impegnarsi a comunicare conflitti di interessi sopravvenuti.

Gli incaricati devono essere qualificati secondo le procedure del sistema di gestione adottato.

c. Conflitto di interessi

I membri degli organi di amministrazione e di controllo di ATER Teramo, i dipendenti e i collaboratori coinvolti a vario titolo nei procedimenti amministrativi devono segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto di interessi (ai sensi dell’art. 1, comma 41, della L. 190/2012): “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

All’atto dell’assegnazione all’ufficio i dipendenti rendono la dichiarazione di cui all’art. 6, comma 1, del dPR n. 62/2013. Tale dichiarazione dovrà essere formalizzata dal responsabile del procedimento e dai dipendenti tenuti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.

La nomina per incarichi attinenti a procedure di gara è subordinata all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull’assenza di conflitti di interesse del soggetto individuato.

Ogni ufficio deve provvedere al protocollo, alla raccolta ed alla conservazione delle dichiarazioni acquisite. Ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dovranno essere eseguiti dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive.

L'omissione della dichiarazione costituisce comportamento contrario ai doveri d'ufficio e fonte di responsabilità disciplinare ex art. 16 del DPR n. 62/2013.

c.1) il conflitto di interessi nei contratti pubblici e nella gestione dei fondi del PNRR

L'art. 16 comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023, stabilisce che *“Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”*.

I soggetti coinvolti nei processi di scelta del contraente e gestione del contratto, che devono rendere e aggiornare le dichiarazioni di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse sono, quindi:

- Il personale dipendente con contratto a tempo determinato e indeterminato;
- Tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti di terzi o comunque rivestano di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna (ad es. Direttore generale, capo dipartimento, organo di vigilanza esterna etc.);
- I prestatori di servizi coinvolti nell'affidamento (ad es. progettisti esterni, commissari di gara e collaudatori);
- I soggetti coinvolti nella fase di esecuzione dei contratti pubblici (ad es. il Direttore dei lavori/dell'esecuzione, coordinatore della sicurezza, collaudatori etc.);
- I professionisti coinvolti per conto della stazione appaltante negli affidamenti legati ai fondi del PNRR;
- I soggetti che compongono gli organi politici laddove svolgono una funzione amministrativa-gestionale;
- Il presidente e tutti i componenti, sia da parte pubblica che di parte privata, dei collegi consultivi tecnici.

Il RUP è il soggetto tenuto a:

- acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti all'atto della partecipazione ad una procedura di gara;
- sollecitare il rilascio delle dichiarazioni ove non siano state ancora rese;
- effettuare una prima verifica di tali dichiarazioni controllando che siano state rese correttamente. La verifica sulla dichiarazione del RUP viene svolta in primo luogo dai soggetti che lo hanno nominato o dal superiore gerarchico. Resta fermo che gli uffici competenti dell'amministrazione - nell'ambito dei propri controlli a campione sulle dichiarazioni - possono comunque sottoporre a ulteriore verifica anche le dichiarazioni rese dal RUP;

- vigilare sul corretto svolgimento di tutte le fasi della procedura e, nel caso in cui rilevi un conflitto di interessi, segnalarlo al dirigente dell'ufficio del dipendente o agli uffici competenti per le successive valutazioni.

Il RPCT

- verifica a campione che le dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da parte dei soggetti interessati all'atto dell'assegnazione all'ufficio e nella singola procedura di gara siano state correttamente acquisite dal responsabile dell'ufficio di appartenenza/ ufficio competente alla nomina e dal RUP e raccolte, protocollate e conservate, nonché tenute aggiornate dagli uffici competenti.
- Interviene in caso di segnalazione di eventuale conflitto di interessi anche nelle procedure di gara.
- Può essere interpellato e offrire un supporto al RUP e ai dirigenti competenti di riferimento allo scopo di valutare la sussistenza in concreto di eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto.

Si allega il modello che dovrà essere utilizzato dai soggetti individuati la dichiarazione sul conflitto di interessi.

d. Incarichi ed attività non consentiti ai dipendenti

Per tutto ciò che concerne il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi al personale, si rinvia ai principi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.

e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Al fine di garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, nel contratto di assunzione del personale è inserita la clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o responsabili di procedimento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (divieto di pantoufle).

Occorre precisare che il divieto si applica a coloro che *“rivestano uno degli incarichi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo decreto”* (PNA 2022).

Si precisa altresì che *“Rientrano nei “poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni”, sia provvedimenti afferenti specificamente alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la PA, sia provvedimenti adottati unilateralmente dalla pubblica amministrazione, quale manifestazione del potere autoritativo, che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari”* (PNA 2022).

Cosa si intende per attività lavorativa o professionale in destinazione?

“Anche con riferimento a tale espressione, l'Autorità ha valutato sia da preferire un'interpretazione ampia. L'attività lavorativa o professionale in questione va estesa a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati e quindi a:

- *rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato*
- *incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati.*

Sono esclusi dal pantoufage gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè, del carattere della stabilità: l'occasionalità dell'incarico, infatti, fa venire meno anche il carattere di “attività professionale” richiesto dalla norma, che si caratterizza per l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata” (PNA 2022).

f. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il responsabile del procedimento competente all'adozione degli atti di riferimento verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti o a soggetti esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento di commesse o di concorso, o di altri incarichi di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 39 del 2013, ovvero l'assegnazione agli uffici che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013.

g. Obblighi di informazione

Chiunque abbia obbligo e titolo informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano. I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile per la corruzione qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

h. Codice di comportamento

ATER Teramo fa proprie le disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, che, recepito nel codice di comportamento, è stato pubblicato sul sito web istituzionale. Al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del suddetto Codice, si dispone l'adeguamento degli schemi tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.

i. Formazione del personale

La formazione ha un ruolo fondamentale per la prevenzione della corruzione. Tutti i dipendenti dovranno partecipare ad una sessione formativa sul seguente programma:

- La definizione di corruzione
- I reati contro la pubblica amministrazione
- Principi della legge 190/2012
- Il rischio corruzione nell'attività di ATER Teramo
- Il programma di prevenzione della corruzione adottato da ATER Teramo
- La mappatura dei processi e l'individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione
- Il codice etico e il codice di comportamento di Ater Teramo
- La trasparenza
- Il sistema delle segnalazioni
- Il conflitto di interessi

- Il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione
- Il sistema sanzionatorio

Nel corso del 2026 è inoltre necessario svolgere la formazione specifica rivolta, in particolare, a quei dipendenti coinvolti nei processi sensibili interessati in materia di appalti.

La formazione è obbligatoria per tutti i dipendenti.

Tutti i partecipanti dovranno svolgere test di verifica.

I. Whistleblowing e tutela del dipendente che segnala illeciti.

Il 10 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 24 che modifica l'istituto in attuazione della direttiva UE 2019/1937.

L'organizzazione ha adottato una nuova procedura per le segnalazioni di illeciti in linea con le nuove norme.

La segnalazione può essere presentata dalle seguenti categorie di persone il cui rapporto con l'organizzazione è attuale o è terminato:

- lavoratori (a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o temporanei), compresi i funzionari pubblici
- lavoratori autonomi
- soci e persone appartenenti all'organo di amministrazione, direzione o vigilanza
- volontari e stagisti retribuiti e non retribuiti
- persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori
- persone che hanno acquisito informazioni durante il processo di assunzione o altre trattative
- precontrattuali, come candidati o offerenti.

La segnalazione può avere ad oggetto azioni, omissioni, reati o irregolarità consumati o tentati a danno dell'interesse e dell'integrità di ATER Teramo.

La segnalazione non può riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente.

In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate che siano.

L'illecito deve essere inteso come qualsiasi atto o omissione illegale, abusivo o dannoso.

Questo include, ma non è limitato, a:

- corruzione in tutte le sue forme (compresa la corruzione e il riciclaggio di denaro)
- reati
- violazioni di obblighi legali (nazionali e internazionali)
- pericoli per la salute pubblica e la sicurezza sul lavoro

- pericoli per l'ambiente
- violazione dei diritti umani
- sfruttamento o abuso minorile
- molestie sessuali, bullismo e discriminazione
- abusi, negligenza o crudeltà sugli animali
- errori di giustizia
- abuso di potere
- insider trading, evasione fiscale o violazioni della concorrenza o del mercato commerciale internazionale
- uso non autorizzato di fondi, beni o risorse
- sprechi o cattiva amministrazione
- conflitti di interesse
- false dichiarazioni contabili
- ritorsioni contro whistleblower o altri
- comportamenti dannosi per la reputazione o il benessere economico dell'organizzazione
- qualsiasi altra violazione del codice di condotta o del codice etico dell'organizzazione
- occultamento di atti illeciti e i tentativi di occultarli, compreso l'intralcio al diritto alla segnalazione.

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, onde consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche.

Le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo se il loro contenuto sarà adeguatamente dettagliato e circoscritto.

La segnalazione va prodotta sull'apposito modello per la segnalazione di condotte illecite, allegato alla procedura e reperibile sul sito web aziendale, nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione. Può essere fatta anche in forma libera stando attenti a specificare gli elementi sopra descritti affinché possa raggiungere efficacemente l'obiettivo finale.

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, utilizzando l'apposito modello. Il modello per la segnalazione di condotte illecite è disponibile sul sito web aziendale nello spazio dedicato all'anticorruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvederà alla protocollazione delle segnalazioni in arrivo e alla tenuta del relativo registro.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è responsabile della tenuta del registro e della custodia e archiviazione delle segnalazioni al fine di tutelare la riservatezza del segnalante.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) mediante la piattaforma <https://aterteramo.whistleblowing.it/> appositamente creata che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà "dialogare" con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. L'applicativo è accessibile dal sito internet dell'ente www.aterteramo.it, nel link amministrazione trasparente, alla voce "Prevenzione della corruzione" e sottovoce "Segnala un caso di corruzione";
- b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; per garantire la riservatezza, la segnalazione va inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e da questi riportata a verbale.

Nella richiamata procedura sono indicati gli altri canali di segnalazione, quello esterno, presso ANAC, e la divulgazione pubblica.

Sono infine illustrate le misure di tutela del segnalante.

Il diritto di segnalazione di atti illeciti non esclude la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

m. Patti di integrità.

Con delibera della Giunta della regione Abruzzo n. 633 del 14/11/2017, è stato approvato lo schema di protocollo di integrità tra la regione e gli enti da essa controllati al fine di massimizzare gli obiettivi di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Il protocollo detta principi e modalità per l'attuazione di una efficace politica di prevenzione della corruzione. In particolare il protocollo definisce l'ambito di collaborazione e di confronto tra il RPC di ATER Teramo e quello regionale.

ATER Teramo adotta obbligatoriamente Patti di integrità, inteso come "patto" di fiducia e reciproco impegno a principi di correttezza, lealtà e trasparenza tra tutti gli attori di una gara, come misura di prevenzione nei processi di scelta del contraente.

n. Rotazione ordinaria, trasferimento e rotazione straordinaria del personale

La rotazione del personale sarà attuata principalmente all'interno degli uffici, per far sì che vi sia un ricambio periodico nel trattamento di specifici processi. È prevista l'alternanza degli istruttori nel partecipare e trattare singoli processi e/o attività come la partecipazione alle assemblee condominiali, e la rotazione di alcune pratiche. Data la presenza di due soli dirigenti, di cui uno anche con funzioni di DG, attualmente non si ritiene possibile.

Sarà eseguito **il trasferimento** ad altro ufficio con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza (ex art. 3 comma 1 del L. 97/2001) nel caso in cui per il dipendente "... è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383..."

“Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza” (art. 3, comma 2).

In caso di condanna, per gli stessi reati di cui all’art. 3, comma 1, anche non definitiva, i dipendenti *“sono sospesi dal servizio”* (art. 4).

Vi è poi l’istituto della **rotazione straordinaria** previsto dall’articolo 16, comma 1, lett. l-quater, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che prevede l’obbligo per l’amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, a seguito di avvio di procedimento penale o disciplinare, ad altro servizio o ufficio. Per avvio del procedimento penale si intende il momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.

Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione. La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell’amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione e con il quale viene individuato il diverso ufficio o servizio al quale il dipendente viene trasferito.

La norma ha carattere obbligatorio per gli enti di cui all’art. 1, comma 2, del d.lvo 165/2001. ATER Teramo, pur essendo ente pubblico economico non soggetto alla norma, dispone di aderire alla sua applicazione.

Pertanto, ogni qual volta si verifichi una situazione di sospetto di azione corruttiva, che possa dar luogo a procedimenti penali o disciplinari, potenzialmente idonea a pregiudicare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione, il dirigente, il direttore generale, ovvero il consiglio di amministrazione, rispettivamente se la situazione riguardi un dipendente, un dirigente, ovvero il direttore, deve immediatamente adottare un provvedimento con il quale dispone la rotazione ovvero conferma l’incarico. In questo modo, l’organo di vertice che ha conferito l’incarico può confermare la sua fiducia, in attesa della conclusione del procedimento penale, ovvero stabilire che il rapporto di fiducia sia venuto meno, in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è stato avviato.

La misura si applica in via obbligatoria solo in presenza di ipotesi di reato di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale. La misura è facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a.

Ai fini della corretta applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente capitolo, tutti i dipendenti hanno l’obbligo di comunicare all’amministrazione l’avvio di procedimenti penali a loro carico.

o) Nelle gare per l’affidamento dei contratti pubblici nell’ambito dei fondi del PNRR – obbligo di chiedere agli operatori economici partecipanti la dichiarazione sul titolare effettivo e assenza di conflitto di interessi

L'art. 22 del Regolamento UE 241/202, relativo al dispositivo per la ripresa e resilienza, stabilisce specifiche misure, imponendo agli Stati membri, fra l'altro, l'obbligo di fornire alla Commissione i dati del titolare effettivo del destinatario dei fondi o dell'appaltatore "in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi".

Lo Stato italiano ha recepito le misure fissate a livello di regolamentazione UE, oltre che in disposizioni normative, anche negli atti adottati dal MEF, Dipartimento RGS, Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR. In particolare, nelle LLGG del MEF annesse alla circolare 11 agosto 2022, n. 30/2022, è stata posta grande attenzione alla necessità di garantire la trasparenza dei dati relativi al titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici. Tra le numerose indicazioni fornite dal MEF nelle predette LLGG è ricompresa anche quella con cui si è previsto, non solo l'obbligo per gli operatori economici di comunicare i dati del titolare effettivo, ma anche quello, posto in capo al soggetto attuatore/stazione appaltante, di richiedere la dichiarazione del medesimo titolare effettivo circa l'assenza di conflitto di interessi.

La figura del "titolare effettivo" viene definita dall'art. 1, co. 1, lett. pp), del decreto antiriciclaggio come "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

L'art. 20 del medesimo d.lgs. 231 /2007, detta una serie di criteri elencati secondo un ordine gerarchico, in modo che i successivi siano applicabili solo nel caso in cui i primi risultino inutilizzabili.

In base all'art. 20, "1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. 5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica." Per trust e istituti giuridici affini è necessario fare riferimento all'art. 22, comma 5, del d.lgs. 231/2007, ai sensi del quale i titolari effettivi si identificano cumulativamente nel costituente o nei costituenti (se ancora in vita}, fiduciario o fiduciari, nel guardiano o guardiani ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi"

La definizione e la disciplina del titolare effettivo sono funzionali a garantire la riconducibilità di un'operazione alla persona fisica che, di fatto, ne trae vantaggio, al fine di evitare che altri soggetti e, in particolare, strutture giuridiche complesse - società e altri enti, trust e istituti giuridici affini - siano utilizzati come schermo per occultare il reale beneficiario e realizzare finalità illecite.

Pertanto, si dispone l'adozione come misura di prevenzione della corruzione la richiesta alle SSAA di dichiarare il titolare effettivo. Sarà compito del RPC eseguire annualmente una verifica a campione sull'inoltro delle richieste e la consegna delle dichiarazioni.

o) Nelle gare per l'affidamento dei contratti pubblici nell'ambito dei fondi del PNRR – obbligo di chiedere agli operatori economici partecipanti la dichiarazione sul titolare effettivo e assenza di conflitto di interessi

L'art. 22 del Regolamento UE 241/202, relativo al dispositivo per la ripresa e resilienza, stabilisce specifiche misure, imponendo agli Stati membri, fra l'altro, l'obbligo di fornire alla Commissione i dati del titolare effettivo del destinatario dei fondi o dell'appaltatore "in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi".

Lo Stato italiano ha recepito le misure fissate a livello di regolamentazione UE, oltre che in disposizioni normative, anche negli atti adottati dal MEF, Dipartimento RGS, Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR. In particolare, nelle LLGG del MEF annesse alla circolare 11 agosto 2022, n. 30/2022, è stata posta grande attenzione alla necessità di garantire la trasparenza dei dati relativi al titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici. Tra le numerose indicazioni fornite dal MEF nelle predette LLGG è ricompresa anche quella con cui si è previsto, non solo l'obbligo per gli operatori economici di comunicare i dati del titolare effettivo, ma anche quello, posto in capo al soggetto attuatore/stazione appaltante, di richiedere la dichiarazione del medesimo titolare effettivo circa l'assenza di conflitto di interessi.

La figura del "titolare effettivo" viene definita dall'art. 1, co. 1, lett. pp), del decreto antiriciclaggio come "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

L'art. 20 del medesimo d.lgs. 231 /2007, detta una serie di criteri elencati secondo un ordine gerarchico, in modo che i successivi siano applicabili solo nel caso in cui i primi risultino inutilizzabili.

In base all'art. 20, "1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del

controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. 5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica." Per trust e istituti giuridici affini è necessario fare riferimento all'art. 22, comma 5, del d.lgs. 231/2007, ai sensi del quale i titolari effettivi si identificano cumulativamente nel costituente o nei costituenti (se ancora in vita}, fiduciario o fiduciari, nel guardiano o guardiani ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi"

La definizione e la disciplina del titolare effettivo sono funzionali a garantire la riconducibilità di un'operazione alla persona fisica che, di fatto, ne trae vantaggio, al fine di evitare che altri soggetti e, in particolare, strutture giuridiche complesse - società e altri enti, trust e istituti giuridici affini - siano utilizzati come schermo per occultare il reale beneficiario e realizzare finalità illecite.

Pertanto, si dispone l'adozione come misura di prevenzione della corruzione la richiesta alle SSAA di dichiarare il titolare effettivo. Sarà compito del RPC eseguire annualmente una verifica a campione sull'inoltro delle richieste e la consegna delle dichiarazioni.

p) Nuovi rischi nella digitalizzazione del processo di gestione dei contratti pubblici

Nel PNA 2025 approvato da ANAC a novembre 2025 si pone particolare attenzione, nella parte speciale, all'area di rischio dei contratti pubblici.

L'Autorità pone in risalto la gestione della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, che ha avuto una enorme spinta con il nuovo Codice.

Come noto, nell'attuale sistema hanno un ruolo preponderante le piattaforme di approvvigionamento digitale, PAD, inserite nel sistema della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, BDNCP, nell'adozione degli atti relativi ad ogni contratto in tutte le fasi del procedimento, dalla programmazione alla esecuzione.

Pertanto, nel richiamato PNA si pone attenzione ai nuovi rischi e alle connesse misure organizzative conseguenziali alla diffusione della digitalizzazione dei processi.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti e delle successive modifiche di cui al d.lgs. 209/2024 un ruolo fondamentale è stato assunto dalla digitalizzazione dei processi. L'obbligo di popolamento tempestivo e completo della BDNCP costituisce presupposto imprescindibile per la piena tracciabilità delle attività gestionali, nonché per l'attivazione di forme di accountability pubblica.

Le nuove impongono, tra l'altro, l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutti i contratti di lavori di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro, non solamente nella fase di progettazione ma anche nella fase esecutiva del contratto; altresì il Codice ha previsto, anche per gli appalti di minore importo, la gestione contabile informatica del cantiere e l'uso di

strumenti elettronici per il giornale dei lavori e per la tracciabilità delle presenze in sito, in modo da prevenire condotte elusive e da assicurare una più rigorosa vigilanza sui mezzi e sulle risorse impiegate con incremento dei livelli di sicurezza nei cantieri.

Di seguito un'esemplificazione di ulteriori possibili criticità e di relative misure di gestione del rischio.

Norme	Possibili eventi rischiosi	Misure
Artt. 15, 114, 115, 116 del d.lgs. n. 36/2023 Allegato I.2 Allegato II.14	Mancata o insufficiente regolamentazione dei controlli nella lex specialis e nel contratto. La mancata previsione di clausole specifiche e dettagliate procedure nei documenti di gara relative ai controlli può determinare un'interpretazione discrezionale delle modalità di controllo, favorendo pratiche opache la possibilità di favoritismi o collusioni tra soggetti preposti al controllo e appaltatore.	Inserimento nei documenti di gara di specifiche procedure di controllo, con indicazione di tempistiche, modalità operative e criteri di verifica. Assegnazione chiara di ruoli e funzioni dei soggetti preposti ai controlli, per evitare ambiguità, sovrapposizioni o omissioni. Inserimento, all'interno dei capitolati speciali, di criteri di valutazione della qualità delle prestazioni mediante l'utilizzo di parametri chiari, specifici e verificabili, al fine di garantire l'accuratezza della prestazione.
Artt. 15, 114, 115, 116 del d.lgs. n. 36/2023 Allegato I.2 Allegato II.14	Assenza di verifiche sistematiche obbligatorie in fase esecutiva. Controlli tardivi o posticipati solo a seguito di segnalazioni. Controlli meramente formali e assenza di verifiche sostanziali. Omissio o scarso controllo dell'esecuzione contrattuale, sovente in risposta a reclami o criticità evidenti, anziché frutto di un monitoraggio continuo e strutturato, con il rischio di agevolare condotte omissive da parte dell'appaltatore, esecuzione parziale o difforme delle prestazioni e dunque di elusione degli obblighi contrattuali senza alcuna conseguenza per l'appaltatore. Condotte collusive tra l'appaltatore ed i soggetti preposti ai controlli, finalizzate a eludere l'accertamento delle difformità.	Utilizzo di strumenti digitali per tracciare l'esecuzione del contratto e segnalare le inadempienze in modo automatico. Previsione dell'obbligo di rilascio periodico delle attestazioni di regolare esecuzione, con report dettagliati, per iscritto, sulle verifiche effettuate. Previsione di controlli obbligatori e ispezioni a sorpresa obbligatorie periodiche, con controlli sul posto senza preavviso all'appaltatore (anche esse da verbalizzare). Previsione di check list di controllo che devono rispecchiare lo specifico Capitolato e l'offerta tecnica dell'appaltatore. Attivazione di audit interni e verifiche a campione (da parte di organismi di audit interni).
Artt. 15, 114, 115, 116 del d.lgs. n. 36/2023 Allegato I.2 Allegato II.14	Assenza di una chiara identificazione dei ruoli del personale adibito ai controlli e conseguente definizione del procedimento per l'applicazione delle penali da inadempimento, con il rischio di creare favoritismi oltre che di inadempimenti e ritardi. I soggetti preposti potrebbero omettere l'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali in cambio di vantaggi illeciti.	Identificazione e definizione esaustiva e dettagliata, nei documenti di gara, delle fattispecie di inadempimento che comportano l'applicazione delle penali. Definizione delle procedure e dei tempi per l'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali. Individuazione chiara dei soggetti tenuti ad avviare e concludere il procedimento per l'applicazione delle penali. Monitoraggio da parte di strutture di audit interno della tempestiva applicazione delle penali, con obbligo di rendicontazione periodica.
Artt. 15, 114, 115, 116 del d.lgs. n. 36/2023 Allegato I.2 Allegato II.14	Insufficiente formazione del personale preposto ai controlli. La mancanza di adeguata formazione tecnica e amministrativa per i soggetti incaricati dei controlli può compromettere la loro capacità di individuare anomalie e	Attivazione e/o implementazione di percorsi formativi periodici, specificamente rivolti ai RUP, DEC ed agli ulteriori soggetti coinvolti nelle attività di controllo, con particolare attenzione all'aggiornamento rispetto alle

	inadempimenti contrattuali, con rischio di possibilità di manipolazione delle verifiche da parte degli operatori economici e rischio di favoritismi o tolleranza verso inadempienze.	evoluzioni normative, giurisprudenziali e alle best practice.
Artt. 15, 114, 115, 116 del d.lgs. n. 36/2023 Allegato I.2 Allegato II.14	Carenza di risorse umane e strumentali per l'effettiva esecuzione dei controlli. L'assenza di personale sufficiente e di strumenti adeguati al monitoraggio può determinare controlli superficiali o ritardati, con possibile favoritismo nei confronti di determinati operatori economici per mancanza di verifiche obiettive e adeguate.	Adozione di linee di indirizzo operativo che prevedano l'eventuale rafforzamento delle unità organizzative di appartenenza del RUP e del DEC per il supporto specifico nel caso di appalti complessi. Utilizzo di strumenti digitali per il monitoraggio in tempo reale e la gestione trasparente delle verifiche.
Artt. 15, 114, 115, 116 del d.lgs. n. 36/2023 Allegato I.2 Allegato II.14	Mancata rilevazione delle difformità tra le offerte tecniche migliorative e le prestazioni effettivamente rese (offerte migliorative fittizie, che poi non vengono effettivamente realizzate in fase esecutiva)	Redazione di check list tarate sullo specifico appalto per il Monitoraggio dell'effettiva attuazione delle migliori offerte in sede di gara. Previsione di controlli a campione interni (struttura di audit, RPCT o referenti, in collaborazione con RUP e altri soggetti competenti) in merito alla presenza nei contratti di penali specifiche per le difformità riscontrate tra offerta tecnica e prestazione effettivamente resa e alla relativa effettiva applicazione.
Artt. 15, 114, 115, 116 del d.lgs. n. 36/2023 Allegato I.2 Allegato II.14	Verbalizzazione generica e priva di criteri di misurabilità che impediscono un riscontro oggettivo sulle attività di controllo eseguite con il rischio di accordi tra appaltatore e soggetti preposti ai controlli per la manipolazione o omissione delle verifiche.	Adozione di modelli uniformi e standardizzati di verbalizzazione delle attività di controllo, comprensivi dell'indicazione delle modalità operative adottate, dei tempi di svolgimento e degli esiti riscontrati. Previsione di schemi tipo di processo verbale da adottare nelle verifiche in contraddittorio con l'appaltatore. Archiviazione digitale dei verbali, con accesso tracciato e consultabile. Verifiche a campione sui verbali redatti, con controlli incrociati da parte della stazione appaltante (tramite organismi di audit interno).
Artt. 120 e 189 d.lgs. n. 36/2023	Uso dell'autorizzazione di modifiche o varianti contrattuali per l'attribuzione, in via esclusiva, di vantaggi economici all'operatore economico aggiudicatario, in assenza di adeguata giustificazione tecnica o di circostanze oggettivamente imprevedibili.	Previsione di controlli interni, anche a campione, per la verifica della congruità e completezza delle giustificazioni, addotte dal DL e RUP nelle rispettive relazioni, per le modifiche apportate in corso di esecuzione del contratto. Previsione di controlli a campione interni (struttura di audit, RPCT o referenti, in collaborazione con RUP e altri soggetti competenti) sulla numerosità e frequenza ripetuta di varianti, in relazione al medesimo contratto o alla ricorrenza delle medesime imprese.
Artt. 15, 114, 115, 116 del d.lgs. n. 36/2023 Allegato I.2 Allegato II.14	Falsa attestazione di avvenuta fine lavori per favorire l'impresa nella non applicazione di penali e certificare il rispetto del termine previsto per la rendicontazione dei finanziamenti con conseguente distrazione di denaro pubblico o malversazione.	Esecuzione di controlli interni, anche a campione, per la verifica del corretto e tempestivo adempimento di trasmissione dei dati informativi sulla conclusione del contratto, alla BDNCP. Adozione di circolari o regolamenti, che raccomandino che la certificazione di fine

		<p>lavori sia accompagnata da elementi utili a certificarne la veridicità (ad esempio foto, filmati effettuati alla data di fine lavori, dichiarazioni rese dall'appaltatore).</p> <p>Verifiche da parte degli organi interni (struttura di audit, RPCT o referenti, in collaborazione con RUP e altri soggetti competenti) che non sia stato superato il termine eventualmente assegnato dal DL nel certificato di ultimazione lavori per il completamento di lavorazioni di piccola entità.</p>
Artt. 15, 114, 115, 116 del d.lgs. n. 36/2023 Allegato I.2 Allegato II.14	Mancata accettazione dei materiali o accettazione di materiali non conformi alle previsioni di capitolato al fine di favorire l'impresa nel conseguimento di benefici economici legati all'acquisizione di materiali più scadenti di quelli previsti.	<p>Inserimento nel capitolato speciale d'appalto di prelievo di campioni di materiale eccedenti le quantità minime previste dalla legge in modo da consentire ai collaudatori, in ogni momento, di effettuare prove sui materiali posti in opera.</p> <p>Inserimento nei contratti/convenzioni/ lettere di incarico dei collaudatori, di clausole che vincolino i collaudatori ad effettuare un numero minimo di visite di collaudo, adeguatamente temporizzate all'avanzare delle lavorazioni e comunque in occasione degli eventi maggiormente significativi.</p>
Allegato I.2 art. 8 Art. 104 co. 9 del d.lgs. n. 36/2023	Mancata verifica che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, al fine di consentire all'impresa appaltatrice di conseguire i benefici economici evitando gli oneri connessi all'utilizzo delle risorse dell'ausiliaria.	<p>Adozione del badge di cantiere digitalizzato per la verifica informatizzata del personale. Informatizzazione del giornale dei lavori con rilevazione dei mezzi impiegati in cantiere e della riconducibilità degli stessi all'impresa ausiliaria.</p> <p>Verifica da parte dell'ente (struttura di audit, RPCT o referenti, in collaborazione con RUP e altri soggetti competenti) mediante analisi - almeno a campione - dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge in materia di controlli delle imprese ausiliarie da parte del DL e RUP in materia.</p>
Allegato I.2 art. 8 Art. 104, co. 9 del d.lgs. n. 36/2023	Fraudolenta contabilizzazione di lavori o falsa attestazione di lavori non eseguiti a regola dell'arte al fine di far conseguire all'impresa indebiti vantaggi economici.	Previsione di controlli interni (struttura di audit, RPCT o referenti, in collaborazione con RUP e altri soggetti competenti) dell'effettivo utilizzo di strumenti informatizzati per la contabilità dei lavori che prevedano l'adeguato tracciamento informatico delle misure e dei rilievi effettuati in cantiere per la redazione dei SAL.
Allegato I.2 art. 8 Art. 104, co. 9 del d.lgs. n. 36/2023	Nomina di collaudatori non dotati di specifica competenza o non in posizione di terzietà rispetto all'impresa e/o non funzionalmente indipendenti dai soggetti deputati alla gestione dell'appalto (RUP/DL).	<p>Controlli interni (struttura di audit, RPCT o referenti, in collaborazione con RUP e altri soggetti competenti) delle dichiarazioni rese dai componenti della Commissione di collaudo.</p> <p>Creazione di modelli standard di dichiarazione di terzietà e incompatibilità.</p> <p>Creazione di un registro dei tecnici interni incaricati di collaudi per verifiche incrociate sulle attività ed incarichi precedentemente svolti dal personale incaricato al fine di valutare la reale indipendenza dai soggetti deputati alla</p>

		gestione dell'appalto (RUP/DL) ed il rispetto del principio di rotazione.
Art. 43, Allegato I.9	Carente/assente formazione del personale addetto alla gestione del processo digitale dell'esecuzione dell'appalto intenzionalmente preordinata ad affidare incarichi all'esterno mediante accordi collusivi.	Previsione di controlli interni (struttura di audit, RPCT o referenti, in collaborazione con RUP e altri soggetti competenti) sull'adeguata predisposizione ed attuazione dei piani di formazione per il personale.
Artt. 120 e 189 del d.lgs. n. 36/2023	Uso dell'autorizzazione di modifiche in corso d'opera e/o varianti per l'attribuzione, in via esclusiva, di vantaggi economici all'operatore economico aggiudicatario, in assenza di adeguata giustificazione tecnica o di circostanze oggettivamente imprevedibili. Ricorso a varianti in corso d'opera invocando eventi imprevisti ed imprevedibili per celare errori progettuali con elusione della responsabilità del progettista e verificatore.	Previsione di controlli interni, anche a campione, per la verifica della congruità e completezza delle giustificazioni, addotte dal DL e RUP nelle rispettive relazioni, per le modifiche apportate in corso di esecuzione del contratto. Previsione di controlli a campione interni (struttura di audit o RPCT) sulla numerosità e frequenza ripetuta di varianti, in relazione al medesimo contratto o alla ricorrenza delle medesime imprese.

Il subappalto

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e il successivo intervento correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024 il subappalto si conferma ambito ad elevato rischio di criticità gestionali e infiltrazioni criminali, e quindi da presidiare con misure di prevenzione della corruzione.

L'articolo 119 del Codice rappresenta oggi il fulcro della disciplina in materia di subappalto, avendo delineato un sistema articolato che, da un lato, elimina i limiti percentuali generalizzati al subappalto, recependo l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea, e, dall'altro, rafforza i presidi di controllo e le condizioni di ammissibilità dell'istituto. Viene, infatti, riaffermata la centralità dell'autorizzazione preventiva, della qualificazione del subappaltatore e della tracciabilità delle prestazioni eseguite, estendendo tali obblighi anche ai subappalti a cascata. In tale prospettiva, il legislatore ha altresì introdotto obblighi specifici in materia di condizioni economiconormative da garantire ai lavoratori impiegati nei contratti subappaltati, prevedendo l'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale o, in alternativa, di un contratto equivalente sotto il profilo delle tutele.

In tale contesto, nella seguente tabella sono individuate le principali criticità connesse al subappalto e misure di mitigazione del rischio.

Norma	Possibile eventi rischiosi	Misure
Eliminazione dei limiti percentuali al subappalto Art. 119, co. 1 del d.lgs. n. 36/2023	Incremento dei rischi di infiltrazioni criminali correlati al venir meno dei limiti al subappalto, e conseguente eccessiva frammentazione dei contratti con difficoltà di controllo/gestione delle maestranze presenti nella sede di esecuzione dell'appalto.	Adozione del badge di cantiere digitalizzato per la verifica informatizzata del personale. Verifica da parte dell'ente (struttura di audit, RPCT o referenti, in collaborazione con RUP e altri soggetti competenti) mediante analisi - almeno a campione - dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP riguardo ai subappalti autorizzati e dei sub-contratti comunicati rispetto ad un determinato affidamento.
Possibilità di apporre limiti aggiuntivi al subappalto Artt. 119, co. 2 e 104, co.	Mancato controllo da parte del DL/RUP della perdita del requisito del subappaltatore dell'iscrizione nelle White list o nell'anagrafe antimafia (ipotesi in cui la valutazione sul rischio di infiltrazioni criminali non è obbligatoria).	Inserimento di clausole che prescrivano l'obbligo del subappaltatore di comunicare tempestivamente la perdita dell'iscrizione alla White list e anagrafe antimafia. Svolgimento di controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in

11 del d.lgs. n. 36/2023		cui l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.
Autorizzazione al subappalto Art. 119, co. 16 del d.lgs. n. 36/2023	<p>Mancata qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge.</p> <p>Inerzia dell'Amministrazione nell'ambito della procedura di autorizzazione al subappalto con intenzionale ricorso al silenzio assenso al fine di eludere le verifiche obbligatorie sul subappaltatore con conseguente rischio di infiltrazioni criminali.</p>	<p>Misure organizzative mediante adozione di check list per ausiliare DL e RUP nella valutazione dei parametri quantitativi (importi e incidenza manodopera) per la configurabilità del subappalto.</p> <p>Adozione di direttive interne, che prescrivano l'osservanza del termine di 30 giorni (o quello ridotto alla metà) per l'autorizzazione, evitando di incorrere nel silenzio assenso anche utilizzando espresse proroghe.</p> <p>Previsione di un sistema di controlli a campione, da parte di organismi di audit interni, sulle verifiche svolte rispetto ai requisiti e alle dichiarazioni del subappaltatore, anche ove sia integrato il silenzio assenso.</p>
Obbligo dell'applicazione dello stesso CCNL o equivalente Art. 119, co. 12 (modificato dal decreto correttivo) del d.lgs. n. 36/2023 Art. 11, co. 4 Allegato I.01	Accordi collusivi tra gli organi di controllo e l'appaltatore al fine di consentire allo stesso di conseguire un improprio vantaggio economico grazie all'applicazione di un CCNL che non garantisce le stesse tutele assicurate dall'appaltatore ai propri dipendenti.	<p>Rafforzamento dei controlli, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica della presenza nei contratti di subappalto della clausola in base alla quale, il subappaltatore deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale; • richiesta (alla stregua di quanto previsto per l'appaltatore) di acquisizione della dichiarazione con la quale il subappaltatore si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele; • verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'assolvimento dei dovuti controlli da parte del DL o del DEC.
Pagamenti dei subappaltatori Art. 119, co. 11 del d.lgs. n. 36/2023	Accordi collusivi tra gli organi di controllo e l'impresa appaltatrice al fine di celare il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti al subappaltatore, in modo da consentire all'appaltatore stesso di avere il compenso per l'intero, esponendo, di contro, la stazione appaltante a contenzioso per rivalsa.	<p>Inserimento di apposite clausole contrattuali che prevedano l'acquisizione delle fatture quietanzate del subappaltatore prima del pagamento del SAL e che, in caso di mancato adempimento, la stazione appaltante sosponderà il successivo pagamento all'appaltatore.</p> <p>Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'assolvimento dei dovuti controlli da parte del DL e del DEC, attraverso sistemi di rilevazione automatizzata della avvenuta emissione delle fatture e della presenza di quietanza.</p>
Subappalto a cascata Art. 119, co. 17 (integrato dal decreto correttivo) del d.lgs. n. 36/2023	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Autorizzazione del subappalto a cascata per prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p>	Consentire e autorizzare il subappalto a cascata solo se sono state completate le verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore principale.

<p>Controlli in corso di esecuzione Art. 119, co. 10 del d.lgs. n. 36/2023 Allegato II.14 art. 1, co. 2 lett. h) e m) Art. 31, co. 2 lett. d)</p>	<p>Accordi collusivi tra gli organi di controllo della stazione appaltante e l'impresa al fine di celare il mancato possesso o la perdita dei requisiti per l'esecuzione del subappalto, consentendo all'impresa subappaltatrice di proseguire il subappalto al fine di conseguire indebiti vantaggi con rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>Esecuzione del subappalto oltre i limiti quantitativi autorizzati o per attività non comprese nell'autorizzazione.</p>	<p>Inserimento di clausole che prescrivano l'obbligo del subappaltatore di comunicare tempestivamente la perdita della qualificazione posseduta.</p> <p>Incremento dei controlli con compilazione, preferibilmente con sistemi digitali, dei libretti delle misure attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in contraddittorio, oltre che con l'appaltatore, anche con il subappaltatore, anche mediante confronto tra gli importi pagati dall'appaltatore ai subappaltatori e quote autorizzate.</p>
<p>Prestazioni che non si qualificano come subappalti Art. 119, co. 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023</p>	<p>Accordi collusivi tra gli organi di controllo della stazione appaltante e l'impresa appaltatrice, per consentire la mancata comunicazione dei subcontratti e il conseguente accesso in cantiere di soggetti del tutto sconosciuti alla stazione appaltante, per i quali non sia stato effettuato alcun controllo.</p>	<p>Sottoscrizione di Protocolli di Intesa/Legalità che prevedano l'utilizzo di appositi strumenti di controllo degli accessi in cantiere, quali il badge di cantiere.</p>
<p>Distacco di manodopera in presenza o meno di contratto di rete Art. 30 del d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276</p>	<p>Accordi collusivi tra gli organi di controllo della stazione appaltante e l'impresa appaltatrice, per consentire, mediante la mancata comunicazione del distacco, lo svolgimento di prestazioni da parte di imprese che non sono in possesso dei requisiti necessari o riconducibili ad organizzazioni criminali;</p> <p>al contempo, l'utilizzo di lavoratori in distacco potrebbe consentire all'impresa destinataria di ovviare alla propria mancanza di risorse, eludendo le prescrizioni in tema di requisiti di qualificazione per l'esecuzione dell'appalto</p>	<p>Previsione esplicitata nello schema di contratto, di clausole contrattuali che prevedano, nel caso di utilizzo da parte dell'appaltatore di personale in posizione di distacco, i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'utilizzo di personale distaccato per l'esecuzione del subappalto deve essere previamente comunicato alla stazione appaltante. <p>L'appaltatore indica, altresì, l'impresa distaccante, oltre a rendere le dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (es. contratto di rete) e all'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata alla preventiva acquisizione dell'informazioni antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 a carico della società distaccante; • la Committente, entro un termine definito dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra; • l'impresa subappaltatrice che utilizza personale in distacco rende la dichiarazione sul possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto, anche a prescindere dal supporto dell'impresa distaccante.
<p>Tracciabilità Art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136</p>	<p>Elusione dei controlli sul flusso del denaro proveniente dall'appalto, con conseguente possibilità per le imprese di occultare pagamenti illeciti o operazioni fraudolenti attraverso transazioni non tracciate.</p> <p>Rischio di accordi collusivi tra gli organi di controllo della Stazione appaltante per celare l'ingresso nella filiera delle imprese di soggetti legati alla criminalità organizzata.</p>	<p>Prevedere nel contratto di appalto l'adozione di sistemi di monitoraggio e di controllo dei movimenti finanziari operati nell'ambito della filiera delle imprese coinvolte nell'esecuzione, al fine di verificare la correttezza degli adempimenti posti in essere in tutti i livelli della filiera, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserimento di specifiche clausole contrattuali, che obblighino, ad esempio, l'appaltatore a fornire alla Stazione appaltante le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP relativi all'appalto;

		<ul style="list-style-type: none"> • l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive, rilasciate, secondo le formalità di legge, da parte degli ulteriori soggetti della filiera attestanti la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità, in modo da consentire la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera delle imprese; • lo svolgimento di controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto, con la possibilità di richiedere all'appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti. Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'acquisizione, da parte del DL o del DEC, della documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti svolti dalle imprese della filiera e dell'assolvimento dei dovuti controlli.
--	--	--

Come premesso, nel richiamato PNA si pone attenzione ai nuovi rischi e alle connesse misure organizzative conseguenziali alla diffusione della digitalizzazione dei processi.

Le questioni esaminate dal PNA attengono, inoltre, ai seguenti profili:

- il mancato utilizzo delle PAD e l'erroneo utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) nell'ambito della digitalizzazione;
- Il conflitto di interessi nei contratti pubblici;
- la programmazione della committenza svolta per conto terzi;
- il ruolo del Responsabile Unico di Progetto con particolare riguardo alle funzioni e alla disciplina che ne regola l'attività nei casi di appalti delegati;
- la fase esecutiva, con particolare riferimento al subappalto e all'interoperabilità tra metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e PAD;
- i Collegi Consultivi Tecnici (CCT) con particolare riferimento a nomina, compensi,
- conflitti di interesse;
- il sistema delle qualificazioni delle stazioni appaltanti;
- l'accordo di collaborazione.

La Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) rappresenta lo strumento attraverso il quale viene tracciato il ciclo vita dei contratti pubblici (di qualunque importo, sia nei settori ordinari che nei settori speciali) nelle fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione, mediante servizi digitali interoperabili con l'infrastruttura della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

In particolare, le stazioni appaltanti attraverso le PAD:

- svolgono le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici;
- assolvono agli obblighi in materia di pubblicità legale degli atti;
- assolvono agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'ANAC concernenti le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici;
- assolvono agli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013;

- garantiscono l'accesso agli atti relativi alle procedure di affidamento;
- utilizzano il FVOE per il controllo del possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale.

Nella tabella sottostante sono sintetizzati i possibili eventi rischiosi connessi al non corretto utilizzo delle PAD e le misure di prevenzione.

Norma	Possibili eventi rischiosi	misure
Artt. dal 19 al 36 del d.lgs. n. 36/2023	<p>Mancata gestione di fasi del ciclo vita del contratto attraverso la PAD, ad esempio, per la fase di esecuzione, modifiche contrattuali e richiesta/autorizzazione di subappalto.</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza. Ad esempio, ritardo nell'invio dei dati o invio di dati carenti, incompleti o erronei.</p> <p>Verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale al di fuori del FVOE.</p> <p>Mancata compiuta digitalizzazione dei processi.</p>	<p>monitoraggio e verifica dei processi decisionali legati alla digitalizzazione e introduzione di soluzioni per superare eventuali rallentamenti nei processi decisionali interni, anche con il supporto del Responsabile della Transizione Digitale (RTD);</p> <p>specifica formazione ai dipendenti che utilizzano le PAD a partire dal RUP e dai responsabili di fase.</p>

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) è una delle sezioni componenti la BDNCP al quale il Responsabile Unico di Progetto (RUP) o un suo delegato (purché appartenente al personale della stazione appaltante) accedono al fine di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione degli operatori economici che hanno presentato offerta in una determinata procedura di affidamento.

Tale strumento di verifica è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata (aperta, ristretta, affidamento diretto, etc..), mentre è facoltativo per le procedure sotto tale soglia, per le quali i documenti potranno essere acquisiti direttamente presso gli enti certificanti.

Attraverso il FVOE i soggetti legittimati ad accedervi potranno, quindi, acquisire sia i documenti attestanti l'assenza delle cause di esclusione (ad esempio, acquisendo il casellario giudiziale dei membri del consiglio di amministrazione della società "Alfa S.p.A." cui sia stata conferita la legale rappresentanza), sia i documenti attestanti il possesso dei requisiti di carattere speciale, ove previsti negli atti di gara (acquisendo, ad esempio, la documentazione atta a comprovare il fatturato globale della società "Beta S.r.l." per il servizio "X").

Nel momento in cui il RUP (o il suo delegato) accede al FVOE possono astrattamente configurarsi gli scenari descritti nella tabella seguente.

Ipotesi	indicazioni
Tutti i documenti per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (ove previsti) sono presenti nel fascicolo e sono in corso di validità	La stazione appaltante può disporre l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico aggiudicatario che sia in possesso dei requisiti prescritti.
Non tutti i documenti per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (ove previsti) presenti nel fascicolo sono in corso di validità.	Il RUP dovrà interrogare nuovamente il sistema e ottenere il rilascio del documento in corso di validità. I tempi di rilascio del singolo documento sono indicati nella tabella allegata al Comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile 2025
Non tutti i documenti per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (ove previsti) sono presenti nel fascicolo: c1) certificazioni, teoricamente disponibili nel termine di trenta giorni, che non sono presenti nel fascicolo per malfunzionamento dello stesso o delle piattaforme/banche dati ad esso interconnesse.	La stazione appaltante è autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione, decorsi 30 giorni dalla relativa proposta, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione e fermo restando l'obbligo di concludere le verifiche entro un congruo termine.
Non tutti i documenti per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (ove previsti) sono presenti nel fascicolo: c2) certificazioni impossibili da acquisire tramite il FVOE in quanto non prodotte o non centralizzate presso una banca dati, o perché la relativa banca dati, seppure esistente, non è stata resa disponibile da parte dell'Ente certificatore.	Il RUP deve attivarsi richiedendo direttamente agli Enti la certificazione a comprova. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto, previa acquisizione dell'ulteriore autocertificazione dell'operatore economico e fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

L'assenza nel fascicolo dei documenti per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (ove previsti) (cfr. anomalie descritte sub c) 1) e 2) supra) può generare una serie di rischi cui è possibile far fronte con alcuni accorgimenti e misure descritte nella tabella sotto.

Norma	Possibili eventi rischiosi	Misure
Artt. 24, 35, co. 5-bis e 99 del d.lgs. n. 36/2023	Ritardi nella verifica dei requisiti e, quindi, nell'aggiudicazione. Abuso del ricorso all'autocertificazione. Elusione delle verifiche sul possesso dei requisiti di soggetti diversi dall'aggiudicatario quali i subappaltatori.	ai RUP e/o loro delegati è consentito di adempiere con opportuna celerità alle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, sia nei confronti dell'aggiudicatario che degli altri soggetti coinvolti nella filiera del contratto (ad es. subappaltatori) e ciò anche nel caso di impossibilità di acquisizione del dato. Verifica nell'ambito della struttura organizzativa in merito all'effettiva indisponibilità dei dati nel FVOE che legittima il ricorso all'autocertificazione.

Il rischio di conflitto di interessi nel processo di gestione dei contratti pubblici

Particolare attenzione deve essere riservata nella gestione delle situazioni di conflitto di interessi. Nel nuovo codice appalti all'art. 16 è stabilito

“1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia (concreta ed effettiva) alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

(L'articolo 15-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 132 del 1923, convertito dalla legge n. 170 del 1923 ha soppresso le parole «concreta ed effettiva» presenti al primo periodo del testo originale).

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.”

Pertanto, L'ANAC è tornata più volte sulla problematica dettando una serie di indicazioni utili a prevenire situazioni in cui interessi privati, di qualsiasi natura, possano influenzare le decisioni delle persone coinvolte nella gestione dei contratti pubblici in ogni fase del processo, dalla programmazione all'esecuzione.

Di seguito un'esemplificazione di possibili criticità e di relative misure di gestione del rischio.

Norma	Possibile eventi rischiosi	Misure
Art. 16, d.lgs. n. 36 del 2023 Articolo 24 Dir. UE 24/2014 e articolo 35 Dir. UE 23/2014	Mancata conoscenza delle circostanze che possono integrare un'ipotesi di conflitto di interessi rilevante ai fini dell'astensione. Alterazione del processo decisionale secondo logiche non di interesse pubblico.	Ogni dipendente o soggetto comunque incaricato, deve comunicare al proprio dirigente, utilizzando la modulistica predisposta dall'organizzazione, le situazioni di potenziale conflitto di interesse soggettivo o oggettivo che vengano in evidenza in quanto sopravvenute o divenute rilevanti in relazione ad attività specifiche assegnate. In caso di Direttore di area la comunicazione è fatta al CDA unitamente al RPCT. Ogni dipendente o soggetto comunque incaricato, deve comunicare il mutamento della composizione del proprio nucleo familiare o affettivo qualora i nuovi ingressi possano avere significative interazioni con l'amministrazione o il settore di appartenenza del dichiarante, o quando lo stesso si dedichi a nuove attività imprenditoriali o commerciali. Ogni dipendente o soggetto comunque incaricato, deve comunicare rilevanti circostanze per le quali il dichiarante abbia cointerescenze significative con operatori economici che potrebbero essere interessati a partecipare ad una procedura dallo stesso istruita. Ogni dipendente o soggetto comunque incaricato, deve

		comunicare ulteriori situazioni che possano influenzare le proprie decisioni.
Art. 16, d.lgs. n. 36 del 2023 Articolo 24 Dir. UE 24/2014 e articolo 35 Dir. UE 23/2014	Impossibilità o difficoltà, per mancanza di risorse idonee, a sostituire nella sua attività il soggetto che versa in una situazione di conflitto di interesse.	Affiancare il soggetto che versa nella situazione di conflitto con altri soggetti realizzando in questo modo una gestione collettiva del processo e nel contempo disporre un tracciamento rafforzato delle attività svolte mediante redazione di processo verbale. Ad esempio, in caso di affidamento diretto a un determinatore operatore economico in potenziale conflitto di interesse con il RUP, sostituire lo stesso, o effettuare una procedura comparativa tra più operatori anche se non necessaria tracciandola, nominare un responsabile della fase di esecuzione diverso dal RUP anche se non vi è obbligo di legge.
Art. 16, co. 2, d.lgs. n. 36 del 2023 Articolo 24 Dir. UE 24/2014 e articolo 35 Dir. UE 23/2014	Mancata denuncia, da parte di chi ne sia a conoscenza, di circostanze che rilevano ai fini della sussistenza del conflitto di interessi in capo a colui che interviene con compiti funzionali nella procedura.	Nell'avviso/atto indittivo della procedura devono essere evidenziate le modalità con cui segnalare (ad es. via e-mail), da parte di terzi al RPCT, potenziali conflitti di interesse in capo a colui che interviene con compiti funzionali nella procedura, consentendo così al RPCT di richiedergli spiegazioni e darne evidenza al Responsabile, Dirigente, Direttore, CDA in caso di effettiva e comprovata rilevanza.

Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

Un ruolo fondamentale è riconosciuto al Collegio Consultivo Tecnico (CCT), istituito quale presidio preventivo per la gestione delle controversie tecniche. Il correttivo al Codice dei contratti pubblici, in particolare, è intervenuto chiarendo l'ambito di operatività obbligatoria e facoltativa di tale Collegio. Nello specifico, il CCT è stato reso obbligatorio per i contratti di lavori (compresi quelli realizzati tramite concessione e PPP) superiori alla soglia di rilevanza comunitaria. È, invece, facoltativo negli altri casi.

Si rammenta al riguardo che il Collegio consultivo tecnico è formato da tre componenti, o cinque in caso di (motivata) complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste. Trattasi dunque di una nomina "fiduciaria" che, nel caso di soggetti esterni all'Amministrazione, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica.

Nella tabella sottostante sono sintetizzati i possibili eventi rischiosi e le misure di prevenzione per assicurare l'indipendenza, la professionalità e la trasparenza del CCT.

Norma	Possibili eventi rischiosi	Misure
Artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 36/2023 Allegato V.2	Nomina dei componenti del CCT in violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, rotazione e trasparenza. Mancata pubblicazione dei CV dei componenti del CCT.	Istituzione e pubblicazione di un elenco di professionisti in possesso dei necessari requisiti per la nomina a componenti del CCT, siano essi interni all'Amministrazione che esterni ad essa, permanentemente aperto a nuove iscrizioni.

	Erogazione dei compensi per i componenti del CCT non conforme ai parametri normativi.	Verifiche da parte del RPCT/struttura di supporto sul corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza dei dati riferiti al CCT. Pubblicazione del compenso di ciascun componente del Collegio –o quantomeno il compenso complessivo dello stesso - e delle decisioni assunte, previa anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
Artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 36/2023 Allegato V.2	Accordi collusivi tra impresa e organi di controllo della SA finalizzati alla mancata costituzione del CCT allo scopo di eluderel'acquisizione delle determinazioni preventive obbligatorie previste nei casi di legge.	Previsione di controlli interni tramite apposito sistema gestionale con alert automatici legati al valore dei contratti che segnalino la mancata costituzione del CCT nei casi e nei termini previsti dalla norma. Previsione di costituzione di CCT anche per appalti di importo prossimo alla soglia comunitaria.
Artt. 16, 215 e 216 del d.lgs. n. 36/2023 Allegato V.2	Mancata rilevazione del conflitto di interessi o della insussistenza dei requisiti o delle situazioni di incompatibilità previsti dalla norma rispetto alla nomina dei componenti del CCT, con conseguente possibile non imparzialità delle funzioni svolte. Superamento dei limiti di incarico.	Previsione di controlli interni (struttura di audit, RPCT o referenti, in collaborazione con RUP e altri soggetti competenti), delle dichiarazioni rese dai componenti del CCT ai fini della nomina sull'assenza di conflitti di interesse o di situazioni di incompatibilità specifiche. Previsione di verifiche incrociate con gli uffici competenti per accertare l'effettiva assenza di rapporti pregressi o attuali che possano compromettere l'indipendenza del professionista oppure altre ipotesi di decadenza.

Programma triennale della trasparenza e l'integrità

15 Principio della Trasparenza

L'attività di ATER Teramo è improntata al principio di trasparenza così come declinato all'art. 1 del d.lgs. 33/2013: "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.

16 Organizzazione e funzione di ATER Teramo.

La descrizione dell'organizzazione di ATER Teramo è riportata sinteticamente al punto 2.2 del presente Piano e disponibile sul sito web aziendale alla sezione Amministrazione Trasparente.

17 Obiettivi strategici della trasparenza

Obiettivo primario delle misure di trasparenza adottate da ATER Teramo è quello di consentire il pieno controllo sociale dell'attività svolta.

Sul sito internet dell'azienda, nell'apposita sezione ente trasparente, sono pubblicati i dati relativi all'organizzazione dell'ente. Quindi sono resi pubblici i dati relativi alle modalità e termini dei servizi resi.

L'attività è finalizzata a garantire il raggiungimento dei seguenti scopi:

- a) assicurare la conoscenza dei servizi resi, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- b) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

18 La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti con il d.lgs. n. 36/2023, la trasparenza in materia di contratti pubblici ha subito notevoli cambiamenti.

L'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" è stato sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori." (art. 224, co. 4)

Il nuovo codice prevede inoltre in materia di trasparenza che:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.

Nel giugno 2023 ANAC ha approvato le delibere n. 261 e 264 (modificata a dicembre 2023) con le quali, in attuazione del nuovo codice dei contratti ha individuato le informazioni che devono essere comunicate alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme telematiche.

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione;
- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1 della deliberazione n. ANAC 264/2023.

19 Attuazione del programma

Gli obiettivi appena delineati dovranno essere monitorati ed aggiornati tempestivamente.

L'ente si è da tempo adeguato agli obblighi normativi di cui al d.lgs. 33/2013 pubblicando i dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito web.

L'ente si è dotato di un sistema di gestione per la prevenzione dei reati ai sensi del d.lgs. 231/2001 e nominando un organismo di vigilanza deputato al rispetto delle norme di comportamento in esso richiamate.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto a svolgere i seguenti compiti e funzioni:

- ✓ provvedere alla predisposizione e all'aggiornamento del presente programma;
- ✓ effettuare monitoraggi periodici del rispetto dei tempi procedurali, pubblicandone l'esito nel sito web dell'ente;
- ✓ emettere le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, da pubblicare nel sito web dell'ente;
- ✓ segnalare al Consiglio di amministrazione i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

20 Accesso civico

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/13 chiunque ha diritto di accesso alle informazioni riguardanti l'attività dell'ente. La richiesta di accesso non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica: aterteramo@cert.aterteramo.it.

In caso di mancata risposta entro trenta giorni dalla richiesta è possibile chiedere l'intervento sostitutivo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Loreto Ruscio utilizzando il medesimo indirizzo di posta elettronica: aterteramo@cert.aterteramo.it, che deve rispondere entro il termine di venti giorni.

L'inadempimento o adempimento parziale degli obblighi derivanti dalle richieste di accesso civico sono fonte di responsabilità disciplinare.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si rinvia all'art. 5 del d.lgs. 33/2013. Sul sito sono presenti i modelli da utilizzare per esercitare il diritto di accesso civico.

21 Posta elettronica certificata

L'ente è dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata, aterteramo@cert.aterteramo.it, adeguatamente indicato nella home page del sito web istituzionale.

22 Sistema disciplinare

L'inadempimento da parte dei dipendenti dell'ente degli obblighi di cui al presente Programma sarà valutato ai fini della responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare vigente.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'ente.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'ente, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'ente, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Si rinvia, per quanto applicabile, al sistema disciplinare allegato al Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001.

23 Entrata in vigore del Programma

Il presente Programma entra in vigore alla data di approvazione da parte del cda e sarà adeguato come per legge.

24 Pubblicazione del Programma - Adeguamento

Il presente Programma sarà aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'ente e potrà comunque subire le necessarie modifiche integrazioni ed aggiornamenti in considerazione di successive disposizioni normative in materia.

Gli aggiornamenti sono proposti dal responsabile della prevenzione della corruzione. Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'ente nella specifica sezione dedicata.

Loreto Ruscio

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, nella seduta del .